

Potenziamento dei controlli. Contratti stagionali e con forme flessibili - Più risorse per gli straordinari

Fondi per l'assunzione di personale di vigilanza

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Con la modifica del Codice della strada, che consente l'utilizzo dei proventi delle multe per retribuire i vigili (si veda anche l'articolo sopra), si aprono nuove strade per la gestione del personale di vigilanza e per il finanziamento del relativo trattamento accessorio.

Il "nuovo" articolo 208 consente di superare i dubbi interpretativi in merito alla possibilità di effettuare assunzioni stagionali a progetto con contratti a tempo determinato e con forme flessibili di lavoro (part time e contratti di formazione e lavoro). Resta inapplicabile alla vigilanza il contratto di

somministrazione, in quanto gli agenti svolgono attività riconducibili ai pubblici ufficiali, incompatibili con soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Per le stesse ragioni non sono utilizzabili il lavoro accessorio né il contratto di collaborazione coordinata e continuativa o autonoma.

Innovativa la possibilità di finanziare progetti di potenziamento dei controlli finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. La norma sembra aprire la strada alla possibilità di integrare il fondo per la contrattazione decentrata con specifiche risorse collegate al potenziamento dei servizi, anche se i confini sono incerti.

È evidente che il potenziamento dei controlli può avvenire in diversi modi. In primo luogo, la modifica dell'organizzazione dell'orario di lavoro potrebbe comportare l'istituzione del turno o l'introduzione di turni festivi e/o notturni. La modifica dell'orario potrebbe anche condurre a maggiorazioni per orario notturno o festivo. Il finanziamento di tali istituti, realizzati all'interno dell'orario di lavoro, troverebbe copertura nell'integrazione del fondo con l'uso di queste nuove risorse riconducibili all'articolo 15, comma 1, lettera k, del Ccnl del 1° aprile 1999. Nello stesso senso una particolare articolazione dell'orario potrebbe comportare il riconoscimento

dell'indennità di disagio, ma solo in assenza di turno.

Il potenziamento dei controlli può realizzarsi, sempre nell'ambito del debito orario, anche con progetti di maggiore produttività la cui procedura non si scosta dall'articolo 15, comma 5, dello stesso contratto e dal ciclo delle performance. Ma l'incremento delle prestazioni oltre l'orario ordinario rimane uno degli strumenti più ambiti. In questo caso, al dipendente deve essere riconosciuto lo straordinario. Il fondo dello straordinario potrebbe quindi essere integrato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Ccnl citato. Al contrario, non è ipotizzabile la definizione in sede decentrata di compensi orari o indennità per prestazioni aggiuntive.

Ma i problemi applicativi si scontrano inevitabilmente con il Dl 78/2010 che blocca sia la contrattazione decentrata che le retribuzioni individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

